

**Fallimento - Concordato preventivo - Concordato con riserva -
Preconcordato - Appalto - Opere private e pubbliche -
Subappalto - Atto di straordinaria amministrazione -
Autorizzazione - Condizioni.**

Nel caso di concordato con continuità aziendale, in cui la ditta che si trovi ancora in pre-concordato chieda l'autorizzazione a subappaltare l'esecuzione di un'opera ad un terzo (da intendersi quale atto di amministrazione straordinaria), l'attestatore che redige la relazione di cui all'art. 186bis, co. 2, lett. b), l.f. deve altresì attestare (con riferimento specifico all'oggetto dell'autorizzazione) gli elementi contabili di cui al comma 1 dello stesso art. 186bis, e inoltre - ove si tratti di opera pubblica - la conformità al piano e la "ragionevole capacità di adempimento" dei contratti da parte del terzo subappaltatore, come prescritto dal terzo comma per l'impresa appaltatrice; dovrà altresì farsi risultare l'assenso al subentro prestato (anche nella forma del silenzio-assenso, ove sia così previsto dal bando di gara) dalla Pubblica Amministrazione.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto	Presidente
dott. Giuseppe Limitone	Giudice rel.
dott. Paola Cazzola	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 19.10.2012 dal liquidatore della società **PROGETTI srl, in liquidazione**, con sede in Altavilla Vicentina (VI), via Retrone n. 16;

- visto il decreto di ammissione alla procedura di preconcordato emesso in data 9.11.2012, ed il termine

del 16.2.2013, stabilito per la conclusione della procedura preliminare;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- rilevato che la società ricorrente ha chiesto, con ricorso del 28.11.2013, integrato il 16.1.2013, l'autorizzazione a subappaltare alla società Progetti Plant srl i sei contratti elencati nel ricorso, pagando il corrispettivo convenuto solo subordinatamente alla riscossione dei relativi crediti da parte della stessa appaltatrice;

- ritenuto l'atto autorizzando di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161, co. 7, l.f.;

- ritenuto trattarsi di C.P. sostanzialmente in continuità, visto che la società ricorrente comunque continuerebbe ad esercitare un'attività (indirettamente) d'impresa, a titolo di subappaltatrice, implicante sia oneri che profitti e rischio d'impresa;

- vista la relazione in data 7.1.2013 (prevista dall'art. 186bis, co. 2, lett. b), l.f.) della dr.ssa Renata Pellizzaro, avente i requisiti di legge, la quale ha attestato che il subappalto dei contratti in essere (anche con la P.A.) è conforme al piano e funzionale ad un miglior soddisfacimento dei creditori, ma non ha attestato che l'impresa subappaltatrice possiede la

ragionevole capacità di adempimento degli stessi, come è richiesto dall'art. 186bis, co. 3, l.f. per l'impresa in concordato, ed estensivamente va inteso per quella che è chiamata, a qualsiasi titolo, a completare l'esecuzione dei contratti pubblici;

- ritenuto quindi che sussistano le condizioni volute dalla legge solo per i contratti privati per i quali è chiesta l'autorizzazione al subappalto, cosicché la società ricorrente può essere autorizzata al compimento dell'attività richiesta, in relazione ai soli contratti da n. 1 a n. 5 compresi di cui al ricorso, in quanto l'attestazione risulta essere coerente e logica nell'argomentare e non emergono motivi per dubitarne;

P. Q. M.

- visto l'art. 186bis, co. 2, lett. b), l.f.;

- visto l'art. 186bis, co. 3 e 4, lett. a) l.f.;

autorizza la società **PROGETTI srl, in liquidazione**, con sede in Altavilla Vicentina (VI), via Retrone n. 16 (C.F. 02030560243) a:

- subappaltare alla società Progetti Plant srl i primi cinque contratti elencati nel ricorso, pagando il corrispettivo convenuto solo subordinatamente alla riscossione dei relativi crediti da parte della stessa appaltatrice-subappaltante;

invita la ricorrente ad integrare la documentazione

mancante, in relazione al contratto pubblico sub n. 6 del ricorso, con gli Ospedali Riuniti di Bergamo, unendo il parere della P.A. sulla proposta di subappalto, ove richiesto dal bando di gara, o la prova del silenzio-assenso al subentro.

Si comunichi.

Vicenza, 7.2.2013.

Il Presidente

IL CASO.it